

Appendice 8

Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria del 1° gennaio 2014-2017

Zofingen, Berna, Olten, novembre 2017

Accordo valido dal 1° gennaio 2018

Per l'Unione Svizzera dei Carrozzeri (USIC)

Il presidente centrale L'amministratore delegato

Felix Wyss Thomas Rentsch

Per il Sindacato Unia

La presidente Il co-vicepresidente Il responsabile del ramo

Vania Alleva Aldo Ferrari Vincenzo Giovannelli

Per il Sindacato SYNA

Il presidente Il responsabile del ramo

Hans Maissen Gregor Deflorin

A. Adeguamento salariale per tutta la Svizzera, ad eccezione dei cantoni Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e del distretto amministrativo del Giura bernese/Arrondissement Jura bernois, se non sono membri di una delle parti contraenti (art. 3.1.3 CCL).

1. Adeguamento salariale

In base all'art. 37 CCL, i salari 2018 dei lavoratori assoggettati al CCL che percepiscono un salario fino a CHF 5'500.00 subiscono un aumento generale di CHF 50.00 al mese.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100.9 punti (settembre 2017) sulla base di dicembre 2015 è ritenuto compensato.

2. Salari minimi (art. 36 CCL)

L'aumento dei salari minimi contrattuali si presenta come segue:

- a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC), un aumento di CHF 100.00.
- b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP), un aumento di CHF 75.00.
- c) per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età, un aumento di CHF 25.00.

I salari minimi orari si calcolano secondo l'art. 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.

	all'ora, con 41 ore settimanali (divisore 177.7)	all'ora, con 42 ore settimanali (divisore 182)	al mese
a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC)			
• nel primo anno dopo la procedura di qualificazione*	CHF 24.20	CHF 23.63	CHF 4'300.00
b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)			
• nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato.	CHF 21.81	CHF 21.29	CHF 3'875.00
c) per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età	CHF 21.38	CHF 20.88	CHF 3'800.00

* I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC).

Resta riservato l'art. 36 cpv. 3 CCL

AFC Attestato federale di capacità

CFP Certificato federale di formazione pratica

PQ Procedura di qualificazione (esami di fine tirocinio)

I supplementi per i salari orari sono visibili nell'appendice 6 CCL 2014 – 2017.

B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra

1. Salari minimi contrattuali

I salari minimi contrattuali per il personale d'esercizio restano invariati rispetto al 2017 e ammontano a partire dal 1° gennaio 2018 a:

Per i lavoratori titolari di un AFC o CAP	
- il primo anno dopo la fine del tirocinio	CHF 4'500.00
- dopo un anno di esperienza professionale	CHF 4'680.00
- dopo due anni di esperienza professionale	CHF 4'900.00
- dopo cinque anni di esperienza professionale	CHF 5'100.00

Per i lavoratori titolari di un CFP	
- con meno di 2 anni di esperienza professionale	CHF 4'150.00
- dopo due anni di esperienza professionale	CHF 4'230.00
- dopo cinque anni di esperienza professionale	CHF 4'690.00

Per i lavoratori senza AFC o CAP	
- con meno di 2 anni di esperienza professionale	CHF 4'050.00
- con più di 2 anni di esperienza professionale	CHF 4'150.00
- con più di 5 anni di esperienza professionale	CHF 4'450.00

2. Salari effettivi 2018

L'aumento è a discrezione del datore di lavoro.

3. Salari e vacanze per gli apprendisti

Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC	
- 1 anno	CHF 600.00
- 2 anno	CHF 800.00
- 3 anno	CHF 1'000.00
- 4 anno	CHF 1'300.00

Apprendisti verniciare e carrozzeria CFP	
- 1 anno	CHF 600.00
- 2 anno	CHF 800.00

Gli apprendisti nel 1 anno hanno diritto a 6 settimane di vacanze pagate indipendenti dell'età. Gli apprendisti nel 2 anno, 3 anno e 4 anno hanno diritto a 5 settimane di vacanze pagate indipendente dell'età.

4. Tredicesima mensilità

Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un'intera tredicesima mensilità (100%) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.